



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 06/08/2016

OGGETTO :

**DISTRETTO RURALE DEL REVENTINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS ABILITA' LIMITATA:  
ADESIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA STATUTO D ELLA SOCIETA' DI DISTRETTO**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **agosto sei duemilasedici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 19/08/2016, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE		X
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	

**Totale 10 15**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. PAOLO LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RELAZIONA il Sindaco, il quale illustra le varie tappe che hanno portato alla costituzione del Distretto Rurale del Reventino.

CHIEDE di intervenire il Consigliere Pascuzzi, il quale sottolinea come quello odierno rappresenti un passaggio formale di notevole importanza, ossia l'approvazione di uno schema di Statuto al quale l'Amministrazione da lui rappresentata ha fattivamente contribuito al fine di creare un volano di sviluppo delle aree interne. Il Consigliere precisa come il Distretto Rurale sostituisca le Azioni del Gal in virtù della legge regionale che ne descrive le funzioni ed evidenzia come dal Distretto Rurale verra' fuori un'interlocuzione molto stretta tra i comuni che ne costituiscono la componente pubblica. Precisa, fra l'altro, che il piano operativo del Distretto Rurale dovra' essere sottoposto all'approvazione degli Organi consiliari dei singoli Comuni aderenti. Lo stesso Consigliere ripercorre a sua volta sommariamente le tappe che hanno portato alla definizione legislativa del Distretto Rurale, nato nel '91 con lo scopo di marginalizzare gli effetti penalizzanti della globalizzazione sulle aree interne. Nel sottolineare come il Distretto Rurale incidera' con immediatezza sullo sviluppo del territorio, il Consigliere Pascuzzi preannuncia il voto favorevole del Gruppo di minoranza, rimarcando gli aspetti piu' pregnanti di tale incidenza, ossia : la fiscalità, la natura di super SUAP del distretto, che diventerà il referente per i nuovi piani imprenditoriali. Il Consigliere conclude il suo intervento dicendosi orgoglioso del lavoro personalmente svolto in precedenza, che lo ha portato alla Presidenza dell'Assemblea delle Municipalità dei Sindaci ed auspica un immediato riscontro, dovendosi procedere in tempi molto stretti all'atto notarile di stipula dell'atto costitutivo.

CHIEDE di intervenire il Consigliere Chiodo, il quale ritiene di aggiungere qualche considerazione rispetto all'intervento del Consigliere Pascuzzi. Il Consigliere precisa che trattasi di uno schema di statuto, anche se alcuni aspetti, al momento generici, andavano a suo giudizio chiariti, come ad esempio l'ammontare del capitale sociale. Mancando tale ammontare, infatti, non si capisce nemmeno la congruità della quota ascrivita al Comune di Soveria Mannelli. Sulla scorta di ciò il Consigliere ritiene sia opportuno informare il Consiglio Comunale circa la forma definitiva che lo Statuto assumerà alla presenza del Notaio.

CHIEDE di intervenire il Sindaco, Leonardo Sirianni il quale ritiene pertinenti le osservazioni del Consigliere Chiodo, anche se evidenzia come tutti i Comuni del Distretto stiano procedendo all'approvazione di questo schema, nel quale è in bianco l'ammontare del Capitale sociale, probabilmente, perché se ne avrà contezza solo una volta ultimate le adesioni con le delibere dei singoli Consigli Comunali

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" il D.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Distretti Rurali e i Distretti Agro-alimentari di Qualità;

- la Regione Calabria con la Legge Regionale 13 ottobre 2004, n. 21 per come integrata e modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 6 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 *“Istituzione dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità”*”, ha disciplinato i criteri e le procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale;
- i distretti rurali sono individuati (art. 2 L.R. n. 21/2004) come quei sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali,
- la Regione Calabria, con le norme su indicate, ha inteso promuovere, sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura e dell'agro-industria;
- questa Amministrazione in coerenza con la politica agricola europea nazionale e regionale, intende contribuire allo sviluppo rurale del territorio del Reventino, attraverso il metodo della concertazione, della partecipazione attiva delle diverse componenti dell'economia e della società locale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi delle citate L.R. n. 21/2004 e n. 6/2009, il GAL Monti Reventino, Agenzia di Sviluppo Locale, si è fatto promotore delle azioni di animazione e concertazione territoriale al fine di sollecitare gli attori locali pubblici e privati per l'istituzione di un Comitato Promotore per l'individuazione del Distretto Rurale del Reventino;
- in data 11.04.2012 presso la sede del GAL Monti Reventino in Soveria Mannelli, si è tenuta un'assemblea del partenariato istituzionale e socio-economico che ha avviato il percorso per il riconoscimento e l'istituzione del Distretto Rurale del Reventino approvando i relativi atti procedurali e tecnici;
- in data 11-10-2012 ed in data 1-07-2013, a seguito di incontro chiarificatore con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, il GAL Monti Reventino, in qualità di capofila del Comitato Promotore del Distretto Rurale, ha trasmesso, a quest'ultimo, la documentazione tecnica-amministrativa richiesta dalla normativa regionale per il riconoscimento e l'istituzione del Distretto Rurale del Reventino;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 403 della seduta del 11.12.2013 e n. 149 del 17.04.2014, ha deliberato di individuare ed istituire, ai sensi della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., il Distretto Rurale del Reventino;
- la Commissione Consiliare “Bilancio e programmazione economica e attività produttive, Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero” nella seduta del 29.11.2013 ha espresso, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/2004 e s.m.i.) parere favorevole all'individuazione ed istituzione del Distretto Rurale del Reventino (Parere numero 66/9 di iniziativa della Giunta Regionale recante “Legge regionale 13 ottobre 2007, n. 21 *“Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Individuazione ed Istituzione del Distretto Rurale del Reventino”*”);

- l'art. 6 della L.R. n. 21/2004, per come modificato dalla L.R. n. 6/2009, demanda al Comitato Promotore la costituzione della società di distretto, quale soggetto giuridico a cui compete la rappresentanza unitaria, la programmazione e la gestione del Distretto Rurale;
- con nota del 30.04.2014 protocollo generale SIAR n.0145354 il Dipartimento 6 Settore 2 della Regione Calabria invita il capofila del Comitato Promotore del Distretto a promuovere la costituzione della Società di Distretto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art 7 della L.R. 13-ottobre 2004 n.21 e 31-marzo-2009 n.6, al fine di assicurare unicità di intenti e coordinamento politico amministrativo occorre procedere alla Costituzione del Comitato di Distretto;
- l'anno 2016, il giorno 24 del mese di maggio, presso la sede legale del GAL Monti Reventino Soc. Coop. A.r.l. in Soveria Mannelli si è costituito il Comitato del Distretto Rurale del Reventino che ha approvato l'Atto Costitutivo, il relativo Statuto Regolamento e, con la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme in data 21 giugno 2016 n. 780 Serie 3, assume personalità giuridica autonoma ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Capo III del Codice Civile acquisendo la qualità di Soggetto Pubblico equivalente ai sensi dell'art 1 della Direttiva 2004/18/CE vigente in Italia attraverso il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- che il Gal Monti Reventino tramite il proprio gruppo di lavoro, nell'ambito del prosieguo dell'iter procedurale per la costituzione della Società di Distretto, ha elaborato una "Bozza di Statuto" della costituenda Società;

VISTA la bozza di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Rurale del Reventino– Società di Distretto";

PRESO ATTO che:

- l'ambito di competenza, per come previsto dalla citata delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 403 del 11.11.2003 e n. 149 del 17.04.2014 e nell'art. 1 del citato Statuto, è costituito dai territori ricadenti nei seguenti Comuni di Amato, Caraffa di Catanzaro, Carlipoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Gimigliano, Marcellinara, Miglierina, Motta S. Lucia, Platania, San Floro, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Settingiano, Soveria Mannelli, Tiriolo, incrementata dall'adesione dei seguenti Comuni Feroletto Antico Martirano, Martirano Lombardo San Mango d'Aquino;
- possono far parte della società, ai sensi della citata L.R. n. 21/2004 e s.m.i. nonché dell'art. 5 dello Statuto, le PMI, gli enti locali, in forma singola e/o associata, le rappresentanze economiche e sociali, le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, gli enti privati, le associazioni di imprenditori, loro consorzi, gli operatori economici e sociali che abbiano sede legale o operativa nell'area del Distretto, svolgono attività attinenti alla dimensione rurale e abbiano consolidata esperienza e attività in essere, in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico, culturale e di nuove tecnologie, diano un apporto utile all'ottenimento dello scopo della società, ne condividano gli scopi ed accettano lo statuto;

RAVVISATA l'opportunità di aderire al Distretto Rurale Reventino partecipando alla costituzione della relativa Società di Distretto nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;

VISTO:

- il parere favorevole formulato sullo schema di proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale,
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

TUTTO ciò premesso e considerato,

CON votazione unanime favorevole (espressa nei modi e nei termini di legge);

#### DELIBERA

1. DI ADERIRE al Distretto Rurale del Reventino partecipando alla fase costituente della società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Rurale del Reventino– Società di Distretto" .
2. DI PRENDERE atto ed approvare lo Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Rurale del Reventino – Società di Distretto" che, allegato alla presente, è parte integrante della presente deliberazione.
3. DI NOMINARE quale rappresentante dell'ente in seno alla costituenda Società di Distretto il Sindaco, Leonardo Sirianni o suo delegato a cui si dà ampio mandato per la sottoscrizione dell'atto costitutivo e di tutti gli altri atti necessarie conseguenti alla costituzione della suddetta società.
4. DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 ( in lettere euro cinquecento) per la sottoscrizione di numero 1 (una) quota del capitale sociale.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al GAL del Reventino per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

CON separata votazione, stante l'urgenza, con votazione (unanime, o altra formula), espressa nei modi e nei termini di legge,

#### DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 con separata votazione unanimemente favorevole.

ALLEGATO "B" AL N.....di Rep.

“SOCIETÀ DI DISTRETTO DEL DISTRETTO RURALE DEL REVENTINO” SOCIETÀ  
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

## STATUTO

### DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – SEDE – DURATA

#### ART.1

1.E' costituita, ai sensi degli articoli 2472 e 2615 ter del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione “SOCIETÀ DI DISTRETTO DEL DISTRETTO RURALE DEL REVENTINO” SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, di seguito denominata Società.

2.La Società di Distretto è costituita in conformità al Decreto legislativo 228/2001; alla Legge della Regione Calabria N. 21 del 13 ottobre 2004; alla Legge della Regione Calabria N. 6 del 31 marzo del 2009 e alla delibera della Giunta della Regione Calabria n. 403 dell'11 Novembre 2013 che ha individuato IL Distretto Rurale DEL REVENTINO composto dai territori dei Comuni di Amato, Caraffa di Catanzaro, Carlipoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Gimigliano, Marcellinara, Miglierina, Motta S. Lucia, Platania, San Floro, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Settingiano, Soveria Mannelli, Tiriolo, incrementata dall'adesione dei seguenti Comuni Feroletto Antico Martirano, Martirano Lombardo San Mango d'Aquino

#### ART.2

1.La società ha sede nel comune di Soveria Mannelli (CZ) all'indirizzo come risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi, con o senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece, all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello di prima attribuzione di sede legale, e comunque nell'ambito del gruppo dei Comuni costituenti il territorio del Distretto Rurale come sopra indicato al secondo comma dell'art. 1.

#### ART.3

La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali ed immateriali del territorio stimolando la collaborazione tra imprenditori privati e tra questi, opportunamente aggregati e organizzati e gli altri soggetti economici ed enti pubblici locali.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita della popolazione residente nell'area distrettuale, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere l'immagine identitaria e distintiva dell'area distrettuale, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1. lo sviluppo socio economico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il territorio del Distretto Rurale del Reventino per come individuato dalla Giunta della Regione Calabria con delibera n. 403 dell'11 Novembre 2013 tenendo conto della programmazione regionale di settore ed in conformità alla vigente normativa comunitaria e Nazionale.
2. l'assunzione di responsabilità di legge e le funzioni di gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie all'applicazione delle agevolazioni per i distretti previste dalla L. 99/2009, nonché:
3. il primario compito e la responsabilità di redigere ed attuare il Piano di Distretto sulla base degli indirizzi di cui alla Legge della Regione Calabria 21/2004, aggiornata con L.R. 6/2009, tenuto conto dei risultati di attività di confronto e cooperazione con il Comitato di Distretto secondo quanto stabilito dalla L.R. 6/2009 e s.m.i.
4. realizzazione, promozione e coordinamento, attraverso forme di programmazione negoziata, dei progetti di cui all'art 7 ter della L.R. 6/2009 che perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;
  - b) sostenere la creazione, riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;
  - c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
  - d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;
  - e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
  - f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.
- 5) attività di formazione e informazione ai soci e a tutti i soggetti interessati nel territorio dell'area distrettuale e non solo, attraverso anche lo sviluppo di ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e competenze, prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato curandone direttamente o con il supporto esterno da parte di terzi l'organizzazione e lo svolgimento;
- 6) individuazione ed utilizzazione di finanziamenti nazionali ed europei di ogni tipo, inclusa la gestione dei fondi assegnati a qualsiasi titolo, curando, in proprio o con il supporto esterno da parte di terzi, l'attività di istruttoria e la definizione dei relativi project financing;
- 7) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- 8) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

9) Elaborare e gestire piani di sviluppo locale e ogni altro tipo di progetto integrato, riferibili a normative regionali, nazionali, comunitarie ovvero prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci;

La Società potrà inoltre compiere, per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, direttamente o tramite terzi, qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, stipulare accordi di collaborazione, di adesione a società e organismi di qualsiasi natura di interesse per l'attività del Distretto nonché tutte le azioni opportune consentite dalla legge.

#### ART.4

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

#### ART.5

Possono partecipare alla Società, tutti i soggetti privati appartenenti alla categorie delle PMI e micro-imprese, che svolgono una qualsiasi attività produttiva con attinenza diretta o indiretta con la dimensione rurale della zona e abbiano sede legale o secondaria o operativa in uno dei Comuni che compongono il territorio del Distretto. VALUTARE ART.6 LEGGE REGIONALE UNIFICATA.

Per i soli imprenditori del settore agricolo, è ammessa la partecipazione di quelle aziende che si trovano nelle aree di confine del Distretto, anche se in Comuni diversi, ovvero abbiano terreni o strutture produttive, in proprietà o affitto all'interno dell'ambito distrettuale pur avendo sede legale, fuori dei Comuni del Distretto.

Possono far parte della società di distretto anche i soggetti di cui all'Art. 6 comma 2 della Legge 31 marzo 2009, n. 6.

Inoltre possono far parte della società gli enti privati, le associazioni di imprenditori, loro consorzi, gli operatori economici e sociali che possiedono consolidata esperienza e attività in essere, in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico, culturale e di nuove tecnologie nonché tutti gli operatori il cui apporto sia utile all'ottenimento dello scopo della società, ne condividano gli scopi ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché riabilitati.

#### CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI – FINANZIAMENTI – CONTRIBUTI SOCI

#### ART.6

Il capitale è fissato in euro ..... (..... virgola zero zero), diviso in quote indivisibili di euro .....Euro .....virgola zero zero) cadauna;

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia esplicitamente destinato all'ingresso di nuovi soci a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

#### PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

#### ART.7

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ed una partecipazione massima pari ad euro 52.000,00(cinquantaduemilavirgolazerozero).

#### ART.8

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

#### ART.9

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

#### ART.10

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 27. Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art.7.

#### ART.11

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5)intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo 5;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti del precedente articolo 7.

Detta domanda deve essere avallata per presentazione e referenziata, dalla firma di due soci.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

### ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### ART.12

Sono Organi della società:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Vice Presidente

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea.

Esse sono ricoperte da persone fisiche, designate su proposta del Presidente, individuate tra i soci ovvero scelti all'esterno della Società, comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso selezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito,salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione sempre avallato dall'Assemblea.

Ai componenti degli Organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. E sempre a quest'ultima, spetta la definizione di eventuali compensi, periodici o una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi negli Organi societari.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non partecipano alle riunioni due volte consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica. L'Organo riscontrante il verificarsi di tale condizione, può in tal caso cooptare altri membri la cui nomina sarà ratificata dalla Assemblea nel corso della riunione utile immediatamente successiva.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART.13

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalle leggi vigenti o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi (versamenti in c/capitale e/o finanziamenti) di cui all'art.6;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

### ART.14

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale (maggioranza qualificata), le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto e, comunque quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

### ART.15

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata

con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica (e-mail), al recapito precedentemente comunicato dal socio, allegando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni da assumere; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure dai soci che costituiscono almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

c) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno il 51% del capitale sociale; a prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

## DOMICILIO DEI SOCI

### ART. 16

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. verificare

Alla società devono essere comunicati, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. verificare

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

## OBBLIGHI DEI SOCI

### ART.17

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

## IL PRESIDENTE

#### Art.18

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

### IL VICE PRESIDENTE

#### Art.19

In caso di sua assenza od impedimento, le attribuzioni del Presidente e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

In caso di assenza od inadempimento anche di quest'ultimo, la firma spetta al Consigliere più anziano presente.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ART.20

La società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, determinato dalla Assemblea di volta in volta in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio e comunque mai inferiore a tre e sempre dispari fino ad un massimo di nove componenti. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Valutare il divieto dell'art.2390 c.c..(scrivere se tenuti al divieto o non tenuti al divieto)

Valutazione sui settori economici e di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente, i quali per la prima volta sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci,

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio

#### ART.21

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può nominare responsabili, coordinatori, direttori e procuratori per determinati atti, funzioni o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

#### ART.22

#### ART.23

Parte standard notaio

### ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

Parte standard notaio

## RECESSO – ESCLUSIONE

ART.27

Parte standard notaio

## BILANCIO E UTILI BILANCIO E UTILI

ART. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29

Parte standard notaio

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.30

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla Parte più diligente.

ART.31

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitrato nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

## RINVIO ALLA LEGGE

ART.32

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti e quanto contenuto nel Codice Civile in materia di Società di capitali a scopi consortili.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **06/08/2016**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>19/08/2016</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. PAOLO LO MORO**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. PAOLO LO MORO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/08/2016 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **19/08/2016**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. PAOLO LO MORO**